



Data 06/05/2024 Protocollo N° 0218384 Class: H.400.01.1 2 Allegati N° 0

Oggetto: Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (DGRV n. 988 del 09/08/22).
Normativa di piano ed elaborato D - richiesta di chiarimenti in merito all'applicazione dei criteri di esclusione per la localizzazione di Impianti/ampliamenti **-Riscontro.**

Alla Provincia di Treviso

E, p.c. Alle Province del Veneto

Alla Città Metropolitana di Venezia

All'ARPAV – Direzione Generale

Si fa riferimento ai quesiti posti da codesta Amministrazione con nota prot. n. 4329 del 23/01/2024, acquisita al prot. regionale n. 41133 del 25/01/2024 in merito all'applicazione delle indicazioni dell'Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali (DGR n. 988 del 09.08.2022) su diversi aspetti.

Sezioni impiantistiche alle quali va applicato il vincolo della distanza

Si chiede di chiarire se la distanza minima di sicurezza dalle abitazioni ed edifici pubblici, debba o meno essere applicata alle seguenti sezioni:

- stoccaggio di rifiuti (R13) funzionale alle operazioni di recupero (es. R3, R4, R5, R12), svolte presso lo stesso impianto;
- stoccaggio di rifiuti esitati dal trattamento, in attesa della caratterizzazione come materiali EoW.

Come primo presupposto si ribadisce, come indicato nel parere prot. n. 23911 del 21.06.2016, che lo stoccaggio puro R13 e/o D15, che non è esplicitamente contemplato nel citato elenco del paragrafo 1.1.6.1 e nella tabella di classificazione degli impianti di gestione rifiuti dell'Appendice A, è definito come una tipologia impiantistica ben distinta dalle altre e non deve rispettare alcuna distanza minima in termini di vincolo assoluto imposto dal vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti. In analogia, si ritiene corretto che, nell'ambito delle sezioni sopra elencate, agli stoccaggi funzionali al successivo trattamento o dei materiali da esso esitanti non vada applicato tale vincolo, in quanto in termini di ipotetico disagio che possono generare alla collettività sono paragonabili allo stoccaggio puro.

Rimane ferma sempre la possibilità, nei limiti delle raccomandazioni contenute nel Piano di gestione dei rifiuti, che le Amministrazioni provinciali adottino, per specifiche tipologie impiantistiche, ulteriori e più restrittive prescrizioni e/o limitazioni nell'interesse di una maggiore e più incisiva tutela ambientale.

Estensione dell'attività di trattamento rifiuti: Art. 16 comma 3 delle Norme di Piano

Nel quesito viene chiesto di chiarire se nella succitata fattispecie (trattamento rifiuti) rientrino anche le sezioni impiantistiche di deposito dei rifiuti esitati dal trattamento in attesa della caratterizzazione come materiali EoW.

Area Tutela e Sicurezza del Territorio

Direzione Ambiente e Transizione Ecologica

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186

pec: ambiente@pec.regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Nel richiamare quanto già precisato nel parere rilasciato con nota prot. n. 87454 del 20/02/2024, si ritiene che, prima dell'esito delle verifiche chimiche e prestazionali necessarie alla cessazione di qualifica di rifiuto con redazione della dichiarazione di conformità, detti materiali sono a tutti gli effetti ancora rifiuti e pertanto la loro ubicazione in una nuova area classificata come area di esclusione assoluta non è possibile in quanto vi è un'estensione dell'attività di trattamento rifiuti a ulteriori superfici rispetto a quelle precedentemente autorizzate.

Distinti saluti.

Il Direttore
- dott. Paolo Giandon -
(firmato digitalmente)

U.O. Ciclo dei rifiuti ed Economia Circolare

Direttore: Ing. Francesco Chiosi

P.O. Rifiuti urbani: Pianificazione e gestione, Autorità di Bacino, impianti di piano

Dott. Federico Vescovo - tel 041/2792035 – federico.vescovo@regione.veneto.it

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da PAOLO GIANDON, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Tutela e Sicurezza del Territorio

Direzione Ambiente e Transizione Ecologica

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186

pec: ambiente@pec.regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>

Cod. Fisc. 80007580279

Codice Univoco Ufficio X343L6

P.IVA 02392630279